

del 31 gennaio 2026



Decreto-legge organizzativo del Ministero dell'Interno e delle Forze di Polizia

A seguito delle riunioni svoltesi nei giorni 26 e 27 gennaio, l'Amministrazione ha convocato le Organizzazioni Sindacali per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'emanando provvedimento legislativo. Si fornisce di seguito un riassuntivo resoconto della riunione:

Concorso per 411 Vice Ispettori

In relazione alla richiesta del SIULP di procedere allo scorrimento totale degli idonei non vincitori, si registra una prima apertura da parte dell'Amministrazione, la quale ha riferito di stare valutando l'inserimento nel decreto-legge di una norma che preveda *lo scorrimento del 20% degli idonei non vincitori*.

È opportuno precisare che, anche rispetto all'originaria ipotesi di scorrimento dei posti messi a concorso, *il SIULP ha chiesto ed ottenuto che la percentuale di scorrimento venga calcolata sugli idonei non vincitori e non sui posti banditi*. Tale impostazione determina un numero sensibilmente maggiore di posizioni da scorrere.

In sintesi, qualora tale norma dovesse trovare applicazione, gli originari *411 posti a concorso*, che grazie a rinunciatari del medesimo concorso e alla devoluzione dei posti derivanti dalle rinunce nel concorso per *959 Vice Ispettori* hanno già consentito l'ammissione al corso dei *primi 628 candidati*, si incrementerebbero di ulteriori *535 posizioni*, corrispondenti al 20% degli attuali idonei non vincitori.

Per effetto di tale meccanismo, ad oggi verrebbero quindi coinvolte nel corso di formazione le *prime 1.163 posizioni della graduatoria*.

Questo rappresenta solo un primo passo: il SIULP continuerà a lavorare affinché si giunga allo scorrimento totale di tutte le restanti posizioni.

Accesso alla qualifica di Vice Ispettore

Come anticipato nella giornata precedente, l'accesso alla qualifica avverrà secondo un sistema a *doppio binario*:

- per il concorso pubblico sarà richiesta la laurea triennale;
- per i concorsi interni sarà sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le lauree valide ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno indicate nel bando dal Capo della Polizia. È inoltre prevista la possibilità di una *riserva del 10% dei posti* a favore di specifiche lauree con particolari profili tecnico-professionali. Il SIULP ha chiesto che tale eventuale riserva possa essere innalzata *fino al 20% dei posti a concorso pubblico*.

Il percorso di studi universitari previsto per il conseguimento della laurea triennale (tre anni) sarà considerato *utile ai fini dell'anzianità di servizio*.

Concorsi straordinari per Ispettore Superiore

Sono previsti due concorsi straordinari per Ispettore Superiore:

- uno nel 2026, per 1.800 posti;
- uno nel 2027, per 2.400 posti.

Entrambi i concorsi saranno *per soli titoli* e non richiederanno il possesso della *laurea triennale* quale requisito di accesso. Tale titolo, tuttavia, sarà valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Esonero dalle prove fisiche e dagli accertamenti psico-fisici nei concorsi interni

In tutti i concorsi interni, i concorrenti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, nonché gli allievi di eventuali corsi di accesso, saranno *esentati dallo svolgimento delle prove di efficienza fisica e dagli accertamenti psico-fisici*.

Resteranno invece obbligatori gli accertamenti sulle qualità attitudinali richieste per il ruolo per il quale si concorre.

Proroga al 2029 della fase transitoria del riordino delle carriere ed effetti sui concorsi interni

Con la proroga al 2029 della fase transitoria del riordino delle carriere, saranno banditi, con le medesime procedure semplificate, i seguenti concorsi:

- concorsi a soli titoli per *Vice Sovrintendente* relativi alle *annualità 2023, 2024 e 2025*;

- concorsi per Vice Ispettore con le attuali procedure o semplificate, prevedendo:
 - una riserva del 50% dei posti a favore del ruolo dei Sovrintendenti, che parteciperanno per soli titoli;
 - il restante 50% dei posti destinato ad Agenti e Assistenti, che potranno partecipare per titoli ed esami, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio.

Concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato gravi criticità sulla posizione giuridica ed economica riguardo la missione riguardante i candidati all'aliquota riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato.

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 28 gennaio 2026:

“La Segreteria Nazionale del SIULP segnala, con urgenza, le problematiche riscontrate in diverse realtà locali, emerse dopo la pubblicazione del diario delle prove selettive per il concorso pubblico che prevede l'assunzione di 1.500 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, con riserva di posti per chi già appartiene ai ruoli della Polizia.

La programmazione delle prove su giornate non consecutive solleva una questione di peso riguardo la posizione giuridica ed economica dei candidati interni. Secondo le segnalazioni che giungono, sembra non esserci una determinazione chiara e conforme alle normative vigenti, al punto che la situazione rischia di creare inutili rischi, disparità di trattamento e la violazione dei diritti del personale coinvolto.

È infatti inaccettabile l'idea proposta da alcuni Uffici e Reparti della Polizia di Stato, secondo cui un dipendente che sostiene le prove il venerdì dovrebbe rientrare in sede al termine della prova per poi essere richiamato in servizio il sabato, e nuovamente inviato in missione o in viaggio la domenica per raggiungere la sede del concorso e continuare le selezioni il lunedì.

I disagi che una tale organizzazione comporterebbe per i colleghi sono evidenti, soprattutto considerando che, in alcuni casi, la distanza dalla sede del concorso renderebbe impossibile un rientro tempestivo al lavoro.

Questa impostazione, che alcuni dirigenti territoriali vorrebbero imporre, è in netto contrasto con i principi che regolano le missioni, le quali, per loro natura, dovrebbero svolgersi senza interruzioni.

L'ipotesi prospettata, tra l'altro, rappresenta una gestione irrazionale e poco economica per le risorse pubbliche, causando un aggravio di spesa ingiustificato per l'impiego del personale in una sola giornata di servizio.

Non è da sottovalutare, poi, l'assenza di una valutazione preventiva riguardo alle possibili conseguenze che potrebbero sorgere se i candidati non riuscissero a completare le prove concorsuali a causa di esigenze o di malaugurati infortuni in servizio. Una situazione che potrebbe compromettere seriamente il regolare svolgimento della procedura selettiva, danneggiando in modo irreparabile le legittime aspettative professionali del personale interno coinvolto e portando a un costoso ricorso alla giustizia amministrativa, di cui nessuno ne avverte il desiderio.

Soluzioni improvvisate o interpretazioni soggettive che trasferiscano sui poliziotti responsabilità organizzative che spettano esclusivamente all'Amministrazione sono inaccettabili.

Per queste ragioni, si richiede con urgenza l'adozione e la pubblicazione di una decisione formale, chiara e conforme al quadro normativo e contrattuale attuale, che garantisca la protezione dei diritti del personale coinvolto, la corretta applicazione delle norme giuridiche ed economiche e il buon andamento delle procedure concorsuali.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.”

Tassazione rimborsi spese Missioni

Con la risposta all'interpello n. 302 del 4 dicembre 2025, a proposito dei rimborsi delle spese sopportate in occasione di missioni di lavoro, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che in assenza di tracciabilità, il rimborso delle spese per trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea come taxi ed NCC, viaggio, vitto e alloggio sostenute sul territorio nazionale sono assoggettate a ritenuta.

Dunque, per evitare la tassazione dei rimborsi spese per taxi, vitto, alloggio e altri costi di trasferta i pagamenti debbono essere effettuati con strumenti tracciabili, come bonifico, carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento riconosciuti dalla normativa fiscale. In assenza di tracciabilità, il rimborso è considerato reddito di lavoro dipendente e va incluso nella base imponibile IRPEF.

Dunque, i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il principio deriva dall'interpretazione dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce come i rimborsi spese concorrano alla formazione del reddito del lavoratore, salvo specifiche condizioni. Al fine di creare le specifiche condizioni per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, la Segreteria Nazionale ha richiesto e ottenuto che nel testo del decreto legge, nel quale sono contenute le norme, tra le altre, di proroga della fase transitoria del riordino delle carriere, un emendamento con il quale, attesa la specificità del lavoro degli appartenenti ai comparti sicurezza e difesa, per gli stessi, sia fatta una deroga al succitato principio perché, in caso di pagamenti tracciabili, si pregiudicherebbe la riservatezza delle attività di polizia e la sicurezza degli stessi operatori che la pongono in essere. Tale deroga, nel testo dell'emanando decreto, è previsto che operi dal 1° gennaio 2025.

Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 tra approssimazione logistica e rischi per la salute. Richiesta di urgente intervento e di accesso agli atti

Riportiamo il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 27 gennaio 2026:

“Al tavolo di confronto dello scorso 20 gennaio nel corso del quale erano stati discussi gli aspetti organizzativi relativi ai giochi olimpici invernali che avranno inizio tra pochi giorni, erano state espresse articolate perplessità per un impianto organizzativo che, già prima facie evidenziava preoccupanti momenti di improvvisazione.

Dalle notizie che ci vengono restituite dai territori interessati dall'arrivo dei primi aggregati, in disparte le irrisolte ambiguità sull'avvicendamento bisettimanale del personale, su cui era stato assunto un preciso impegno, si è appreso che le dotazioni previste per affrontare le rigide temperature attese sull'arco alpino consisterebbero in qualche capo di biancheria intima senza ricambio, quasi che il diritto all'igiene personale sia considerato un lusso, un paio di guanti ed un copricapo. Nulla a che vedere con la tanto decantata divisa invernale sperimentale per i servizi di ordine pubblico.

Se questa prima impressione trovasse conferma saremmo di fronte all'ennesima grave disattenzione per le condizioni di lavoro del personale in un contesto che comporta esposizioni di lunga durata a rigidità climatiche non comuni. Che si vorrebbe venissero affrontate con i medesimi indumenti utilizzati in ambienti urbani ordinari.

Tutto ciò è semplicemente offensivo per la dignità degli operatori e rende evidente l'incapacità dell'Amministrazione non solo di assicurare un minimo di decoro e di benessere al personale, ma anche, qualora il problema fosse nella scarsa disponibilità delle voci di bilancio, di riuscire a recuperare minime risorse dai 2,4 miliardi di euro impegnati per l'evento olimpico. Una bruciante delusione ancor più indigeribile se si pone mente al fatto che ciascuno delle centinaia di tedorfi che hanno portato la fiaccola olimpica per percorrere il non esattamente ragguardevole tratto di strada di 200 metri, sono stati vestiti di tutto punto con sfavillanti completi.

Manco le briciole del luculliano banchetto allestito per celebrare le italiche virtù.

Per dire che la prossima volta che ci si verrà a parlare degli sforzi dell'Amministrazione per contenere le cause di disagio potrebbe trovarci un attimino contrariati. E siccome questo non sarebbe che l'ennesimo svarione dell'apparato preposto alla logistica ed agli approvvigionamenti, crediamo sia giunto il momento di definire i piani delle responsabilità.

Siamo per l'effetto a chiedere, significando l'urgenza dell'istanza:

- *se è stato fatto uno studio, e nel caso chi ne sia stato investito, per individuare quali fossero le caratteristiche minime dell'abbigliamento per assicurare standard adeguati di benessere nello svolgimento dei servizi in zone con temperature medie stagionali abbondantemente sotto lo zero termico, in ogni caso con acquisizione della relativa documentazione;*
- *quale sia stato lo stanziamento assegnato per l'acquisto dei capi di vestiario, e se sia stato fatto in relazione all'eventuale studio di cui al punto che precede, o se piuttosto il gruppo di lavoro che se ne è occupato si è dovuto attenere alle risorse appostate.*
- *quale sia la composizione del corredo che è stato e/o verrà distribuito a ciascun operatore;*
- *quale sia il costo impegnato per l'acquisto di ciascun corredo.*

In attesa della documentazione in narrativa porriamo i nostri più distinti saluti.”

Giochi olimpici invernali – Dotazione vestiario inappropriata – Grave disinteresse per il benessere del personale – Richiesta di adozione di immediati provvedimenti

Riportiamo il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 29 gennaio 2026:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

facciamo seguito alla nostra precedente nota dello scorso 27 gennaio recante il medesimo oggetto inviata all'ufficio Relazioni Sindacali non tanto per ribadire concetti già espressi, quanto perché la situazione rischia di degradare nell'ignominia.

Dopo gli iniziali, sconcertati ed allarmanti, resoconti ricevuti dai primi operatori cui è stata consegnata la misera e a nostro parere inidonea dotazione di capi di vestiario con la quale qualcuno, incurante delle richieste avanzate dal SIULP in sede di apposita riunione, pensava potesse essere loro assicurato un sufficiente conforto, abbiamo raccolto elementi ulteriori che ci inducono ad affermare come questa ennesima debacle organizzativa, se non corretta con urgenza e adeguatamente, andrà a certificare definitivamente l'assoluto disinteresse dell'Amministrazione per le condizioni di lavoro del personale e, quindi del relativo benessere.

Non siamo in grado di capire, e per questo già abbiamo sollecitato l'accesso agli atti, quali siano state le valutazioni di chi ha ritenuto che le temperature estreme delle località dell'arco alpino in cui si svolgeranno le competizioni, interessate dalla presenza di svariate centinaia di Poliziotti per il dispositivo di sicurezza, potessero essere affrontate con due paia di calze, un fuseaux a tre quarti di gamba – ci dicono coloro che lo hanno ricevuto forse più consoni ad allenamenti di danza classica che a riparare dal freddo penetrante – un sotto giubbotto, uno scaldacelo ed un berrettino in tessuto sintetico. E per non farci mancare spunti critici, una volta esaurita la scorta di quelle più performanti, pare siano state distribuite addirittura calze in filo di scozia. Come a dire, l'eleganza prima di tutto, per il resto, benessere compreso, ognuno si arrangi come può.

La frustrazione e la rabbia dei nostri operatori sono poi esplose quando hanno visto che i colleghi dell'Arma, alloggiati nelle medesime strutture – quelle sì idonee e confortevoli forse perché individuate dai responsabili territoriali e per le quali abbiamo ricevuto apprezzamento e lode – tornare da quella che, per loro sì, può definirsi una vestizione idonea, con ben altro corredo. Persino occhiali da sole, di nota marca brandizzati con il logo della

“fiamma” simbolo della Benemerita, che qualcuno potrebbe considerare un non essenziale omaggio alla vanità, ma che sono un importante investimento per la promozione dell’istituzione, e che evidenziano la notoria capacità del Comando Generale di capitalizzare la visibilità offerta da eventi di impattante portata mediatica.

Decisamente più rispondente alle circostanze è però la fornitura a ciascun Carabiniere di scarponcini da montagna e di pantaloni impermeabilizzati e con protezione termica rinforzata.

In genere non siamo appassionati a valorizzare differenze di poco conto che spesso restano confinate in un quadro di apparenza sotto la cui tela si possono celare anche malesseri tipici di un lavoro che risente delle rigidità determinate da una organizzazione militare.

Ma quanto precede dimostra che, se ci sono riuscite altre Amministrazioni, anche la nostra poteva sicuramente fare di più, ed assai meglio, per cercare di assicurare un più adeguato standard di benessere ai nostri operatori. A questo punto delle due Cuna.

O chi è stato investito del compito di acquisire capi idonei alle gravose condizioni atmosferiche che notoriamente caratterizzano questi ambienti non è stato in grado di farlo per quella che sarebbe una imperdonabile incompetenza. O, il che è tutt’altro che improbabile, e sarebbe ancor più grave, non è stato messo nella disponibilità economica per poter approvvigionare capi di vestiario che già vengono forniti al personale che presta ordinariamente servizio presso le località montane. E che, tra l’altro, erano stati forniti in occasione delle olimpiadi di Torino del 2006 e ad una parte di quanti erano stati impiegati per i Mondiali di Cortina del 2021. Non vorremmo dare ragione a tanti colleghi che affermano che si spendano milioni di euro per iniziative non esattamente necessarie mentre si risparmia sempre sul benessere del personale.

Ecco perché siamo costretti a chiederle come sia stato possibile che non si sia riusciti a ritagliare un qualche margine di spesa dai capitoli di bilancio per assicurare idonei e necessari capi di vestiario per garantire ai poliziotti di poter operare in sicurezza e ben protetti dalle intemperie che dovranno necessariamente affrontare.

I tempi per preparare con appropriata puntualità l’appuntamento con questo grande evento non mancavano, e per quanto ci riguarda questo ennesimo disastro organizzativo – che ricade ancora una volta sul personale – non potrà rimanere privo di conseguenze.

Ma in disparte le valutazioni circa le responsabilità che dovranno – dovranno! – venire accertate, non ci basta dare sfogo alla comprensibile e condivisibile ira dei nostri colleghi.

L’Amministrazione ha il dovere, morale e giuridico, di attivarsi per ricercare ogni percorso utile e legittimo per rimediare al disagio e prevenire i rischi per la salute di quanti sono chiamati a lavorare nelle zone maggiormente fredde. Non ci interessa come. La si consideri una situazione di emergenza e si proceda di conseguenza.

Diversamente ne prenderemo atto e ne trarremo le dovute conclusioni. A cominciare dal riflettere sull’utilità di partecipare al Tavolo paritetico per la prevenzione delle cause di disagio che, al di là delle enfatiche affermazioni che ne hanno accompagnato l’istituzione, nei fatti si sta rivelando del tutto improduttivo ed inerte rispetto alle segnalazioni delle organizzazioni sindacali, sulle quali però viene fatta ricadere la responsabilità di aver fornito un alibi all’Amministrazione rispetto alle sistematiche inadempienze.

Per questi motivi non siamo più disposti a sorreggere la foglia di fico dietro la quale si vorrebbero nascondere i tanti, troppi momenti di disallineamento tra i deludenti e mortificanti esiti che riscontriamo nella quotidianità e i principi di buona amministrazione che del disagio, che non può essere confinato alla – per quanto angosciante – statistica delle scelte estreme, sono il primo presupposto.

Si può fare molto, ma davvero molto di più. Le chiediamo allora Signor Capo della Polizia che si cominci a farlo ora. A partire da questa paradossale e inaccettabile situazione che le abbiamo appena rappresentato. Glielo chiediamo perché la storia ci ha insegnato che chi non è parte della soluzione, è parte del problema.

Conoscendo la Sua sensibilità su tale delicata materia e l’impegno che quotidianamente profonde, restiamo in attesa di un cortese urgente riscontro sulla soluzione individuata, cogliendo l’occasione per inviarLe cordialissimi saluti e sensi di elevata stima.”

Agenti in prova 231° Corso e Vice Isp. in prova 19° Corso. Tempi di permanenza minima nelle sedi di assegnazione

Ci sono pervenute numerose sollecitazioni in merito all’efficacia delle modifiche all’art. 55 del DPR 335/1982, introdotte con gli artt. 1, commi 1 e 2 a) della legge 4 aprile 2025, n. 42), e segnatamente quelle che hanno raddoppiato il periodo di permanenza minimo nella sede di assegnazione prima di poter accedere alle procedure di mobilità a domanda, ora fissato in 4 anni per le sedi ordinarie e 2 anni per le sedi disagiate, non essendo sufficientemente chiaro a chi ha proposto i quesiti se si applichino o meno agli Agenti in Prova del 231° corso ed ai Vice Ispettori in Prova del 19° corso recentemente immessi in servizio attivo. La risposta si rinviene nel comma 3 dell’art. 1 della citata L. 42/2025, il quale così si esprime: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. E per l’effetto ambedue i corsi di cui siamo ad occuparci, essendo relativi a concorsi indetti prima del 19 aprile 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in commento, ricadono sotto la più favorevole disciplina precedente, quindi con tempi di permanenza minima rispettivamente pari a 2 anni per la sede ordinaria e un anno per la sede disagiata.

Saranno invece soggetti alla nuova, e assai meno favorevole, formulazione dell’art. 55 DPR 335/1982, i vincitori del concorso per 4617 Allievi Agenti, successivamente ampliati a 5317, che a breve inizieranno il 233° Corso di Formazione, che dovranno quindi attendere rispettivamente non meno di 4 o 2 anni prima di poter partecipare alla procedura di mobilità, atteso che il relativo bando è stato pubblicato il 22 aprile 2025, e cioè immediatamente – tre giorni – dopo l’entrata in vigore dell’intervento legislativo che ha esteso i tempi di permanenza minima

Con la sentenza 25132/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto in base al quale il contribuente raggirato dal commercialista non paga sanzioni sulle imposte omesse.

Se l'intermediario mette in pratica una condotta fraudolenta non pagando le imposte dovute dal suo cliente, il contribuente finale non deve versare né sanzioni né interessi, mentre resta ovviamente dovuto il pagamento della tassa omessa. Il dolo da parte del soggetto terzo non esonera comunque il contribuente dal pagamento delle imposte. Il riferimento normativo è l'articolo 6 del dlgs 472/1997, in base al quale «il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi». Il tenore della norma, chiarisce la Cassazione, «si riferisce a tutte le sanzioni irrogate, non solo a quelle riferibili all'omesso versamento da dichiarazione. In questi casi, peraltro, non saranno dovute le sanzioni per omesso versamento e nemmeno quelle legate all'omessa trasmissione della dichiarazione d'imposta. Del resto, anche su di un piano interpretativo logico e sistematico va tenuto conto del fatto che il contribuente è sanzionato per condotte del terzo, ed è pertanto ragionevole che tutto ciò che è riconducibile all'azione o omissione del terzo rientri nel perimetro della suddetta causa di non punibilità». La pronuncia si riferisce al caso di un intermediario che, incaricato di pagare le tasse per conto del cliente, ha omesso l'adempimento, pur avendo ricevuto correttamente tutta la documentazione e il denaro necessario. Condotta per la quale è stato condannato in sede penale per appropriazione indebita.

Legittimità delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Con la sentenza numero 199, depositata il 23 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, numero 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, numero 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), come convertiti, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania.

La prima disposizione ha stabilito che, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro, il personale del settore pubblico dovesse possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base) e che, in mancanza, il lavoratore fosse considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

La seconda disposizione, a far data dalla sua entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022, ha sancito l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, disponendo che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori destinatari di tale obbligo, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, dovessero possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione (cosiddetto green pass rafforzato) e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, fossero considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

La Corte ha, in primo luogo, affermato che l'obbligo vaccinale disposto nei confronti dei soggetti ultracinquantenni «risponde a una valutazione non irragionevole delle evidenze scientifiche che individuavano nei primi i soggetti più esposti alla malattia severa» e rappresenta una misura «non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la circolazione del virus».

Per altro profilo, ha escluso la violazione dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, rimarcando che «le evidenze scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale confermano [...] l'efficacia della vaccinazione anti COVID-19 come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione» e che, secondo le conclusioni dell'AIFA e dell'ISS sulla sicurezza dei vaccini anti COVID -19, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa», mentre «le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione».

Quanto alla necessità per il lavoratore non vaccinato o non guarito di «sottoporsi ogni due giorni al tampone», per ottenere il green pass base per accedere al luogo di lavoro, la Corte ha escluso che la stessa sia lesiva della dignità personale in quanto «non implica alcun apprezzamento negativo della persona che vi è sottoposta» e «non appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative».

La Corte ha poi affermato che le conseguenze del mancato adempimento agli obblighi previsti dalle disposizioni impugnate ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro non ledono né il diritto al lavoro e alla retribuzione (articoli 4 e 36 della Costituzione), né il diritto alla dignità personale (articolo 2 della Costituzione), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (articolo 3 della Costituzione), in quanto sono comunque «frutto di una scelta individuale» e perché l'inosservanza dei suddetti obblighi «assume una rilevanza "meramente sinallagmatica" sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l'attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento» (le stesse considerazioni valgono ad escludere la dedotta violazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione).

Da ultimo, la mancata erogazione dell'assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente non determina alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare.

In questi ultimi casi, infatti, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica «alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno quando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene [...]», mentre diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto ai suddetti obblighi, «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile».

(Fonte: Corte Costituzionale)

Il valore legale di una mail

Un messaggio di posta elettronica, anche se firmato con una firma “semplice” e non digitale, è considerato un documento informatico secondo l'articolo 2712 del Codice civile. Tale documento ha pieno valore probatorio riguardo ai fatti e alle informazioni in esso contenuti, purché la sua autenticità non sia stata contestata dalla controparte.

La contestazione però non può essere generica e priva di motivazioni: la parte che deduce l'inattendibilità dell'e-mail deve anche fornire delle valide argomentazioni per poter insinuare nel giudice il dubbio sulla sua autenticità o sull'effettivo ricevimento. Se ci sono dubbi sulla sua provenienza o integrità, la mail non può essere automaticamente esclusa come prova: sarà il giudice a decidere se utilizzarla come prova, tenendo conto anche degli altri elementi probatori disponibili.

Ad esempio, se una persona contesta il ricevimento di una mail ma vi è prova della risposta ad essa, tale eccezione non avrà fondamento.

Se l'autenticità o il contenuto di un'email sono messi in dubbio, spetta sempre al giudice valutare la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento (Cassazione- sentenza n. 14046/2024 del 21 maggio 2024).

Il principio applicato è quello della libera valutabilità del giudice, che deve basarsi sulle caratteristiche oggettive del documento. Questo criterio permette di stabilire se un documento informatico soddisfa i requisiti di forma scritta e se può essere considerato una prova idonea.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una firma elettronica certificata non è l'unica garanzia di validità di un documento. Anche una e-mail senza firma avanzata può quindi essere considerata valida, a patto che superi l'esame delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza e integrità.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- [26/01 – Circolare bando Europol SNE 2006.332](#)
- [26/01 – Circolare bando Europol SNE 2026.333](#)

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 5/2026 del 31 Gennaio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123